

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(V. Stampato Camera n. 3792)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 gennaio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 gennaio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge n. 3003 si autorizza la ratifica del trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, firmato durante la visita di Stato del presidente Scalfaro a Zagabria, il 5 novembre 1996, dai due ministri degli esteri, Dini e Granic. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 gennaio di quest'anno e comporta un onere valutato in cento milioni annui a decorrere dal 1997 fino al 2000.

L'esiguità della spesa è inferiore ai vantaggi per la protezione della minoranza italiana, divisa dopo il crollo della ex Jugoslavia tra due Stati. Al fine di una applicazione corretta del trattato si chiede una «efficace comunicazione tra i membri della minoranza italiana che vivono nei due Stati» e si auspica «una stretta cooperazione tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia».

La Croazia garantisce piena libertà di movimento ai membri della minoranza italiana da e per la Repubblica di Slovenia al fine di mantenere le strette relazioni che esistevano prima del 1992. La Croazia si impegna inoltre a garantire la libertà di lavoro nel proprio territorio e a salvaguardare i cittadini sloveni (appartenenti alla minoranza italiana) contro le discriminazioni nella loro attività lavorativa sul territorio croato.

Sembrano dettagli, mentre non lo sono. L'impossibilità di trasferimento, anche temporaneo, di alcune categorie (ad esempio: maestri, giornalisti, funzionari, operatori culturali) avrebbe richiesto la formazione di due gruppi dirigenti completi in una comunità molto esigua. Il rispetto del trattato dipende ovviamente dal clima generale che si potrà instaurare sulla frontiera slove-

no-croata, in questa fase difficilmente trascinabile secondo gli *standards* europei.

Inoltre la Repubblica di Croazia si impegna ad estendere gradualmente il trattamento concesso alla minoranza italiana nella ex zona B alle aree tradizionalmente abitate dagli italiani. Va ricordato che gli accordi internazionali coprivano solo il territorio della ex zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, e che solo ora Zagabria accetta di concedere i benefici degli stessi accordi all'intera comunità di lingua italiana.

Nell'articolo 4 del trattato, la Croazia riconosce l'Unione italiana quale rappresentante della minoranza, con personalità giuridica in base alla legislazione croata. A sua volta l'Italia si impegna a concedere alla minoranza autoctona croata nel territorio di tradizionale insediamento, e tenendo conto delle disposizioni contenute nello statuto della regione Molise, di preservare e di esprimere liberamente i propri identità e retaggio culturali, di usare la propria madrelingua in privato e in pubblico.

Appare evidente che si tratta di due realtà profondamente diverse. Gli italiani in Istria e in Dalmazia hanno una storia, un radicamento, un passato, prospettive e attese assai dissimili da quelle dei gruppi di profughi croati che si erano stabiliti secoli fa nel Molise.

Per molti anni da parte croata tuttavia si auspicava, per una propria virtuale minoranza nella Venezia Giulia, il trattamento uguale a quello praticato nei confronti della minoranza slovena autoctona, storicamente insediata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Si trattava di una tesi curiosa in quanto mai nessuno aveva fatto cenno a dei croati rimasti dopo il 1945 sul territorio

della Repubblica italiana, salvo un certo numero di profughi economici. Forse si pensava che qualche esule, emigrato dall'Istria nel dopoguerra, di fronte a eventuali benefici, si sarebbe dichiarato di etnia croata.

Questa tesi sembra abbandonata con il trattato in esame, approvato per le ragioni esposte: il suo fulcro consiste nel facilitare

l'interscambio, soprattutto intellettuale, tra i due nuclei della minoranza italiana divisa.

La Commissione ha espresso un giudizio positivo su tale intesa e raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge.

VOLCIC, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

24 febbraio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

24 febbraio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede,

per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

